

## Sommario

### Norme europee

#### Unione europea

##### Parlamento europeo

- Risoluzione 7 maggio 2009, n. 376, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)* ..... 3
- Risoluzione 7 maggio 2009, n. 379, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo* ..... 3
- Risoluzione 7 maggio 2009, n. 385, *Relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2008 e sulla politica dell'Unione europea in materia* ..... 4

##### Consiglio dell'Unione europea

- Conclusioni del 12 maggio 2009, *Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)*, pubblicate in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 28 maggio 2009, C 119 .. 4

##### Comitato delle regioni

- Parere del 13 febbraio 2009, *Libro verde: migrazione e mobilità*, pubblicato in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 28 maggio 2009, C 120 ..... 5
- Parere del 13 febbraio 2009, *Servizio universale nelle comunicazioni elettroniche e internet e le reti del futuro*, pubblicato in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 28 maggio 2009, C 120 ..... 5

#### Consiglio d'Europa

##### Assemblea parlamentare

- Raccomandazione del 29 maggio 2009, n.1872, *The rights of today's girls - the rights of tomorrow's women* ..... 6

### Norme italiane

#### Parlamento italiano

- Legge 4 maggio 2009, n. 41, *Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2009, n. 101 ..... 6

#### Governo italiano

##### Presidenza del consiglio dei ministri

- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, 3 febbraio 2009, *Ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia - anno 2009*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2009, n. 100 ..... 6
- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, 10 marzo 2009, n. 43, *Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2009, n. 104 ..... 7

##### Consiglio dei ministri

- Libro bianco sul futuro del modello sociale, *La vita buona nella società attiva*, approvato il 6 maggio 2009..... 7

##### Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

- Decreto ministeriale, 25 febbraio 2009, *Integrazione del decreto 15 aprile 2008, istitutivo del Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2009, n. 110..... 8

### Giurisprudenza

#### Corte suprema di cassazione

- Sezione terza civile, sentenza dell'11 maggio 2009, n. 10741 ..... 9
- Sezione prima civile, sentenza del 20 maggio 2009, n. 11803 ..... 9

Corte costituzionale	
Sentenza dell'8 maggio 2009, n. 151 .....	9
<b>Norme regionali</b>	
Provincia autonoma di Bolzano	
Delibera di Giunta provinciale del 27 aprile 2009, n. 1181, <i>Indicazioni provinciali per le scuole dell'infanzia delle località ladine</i> , pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 19 maggio 2009, n. 21, supplemento n. 2.....	10
Regione Campania	
Delibera di Giunta regionale del 16 aprile 2009, n. 694, <i>A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Piano Sociale Regionale 2009-2011 (legge regionale n. 11/2007)</i> , pubblicata nel BUR Campania del 4 maggio 2009, n. 26.....	10
Regione Emilia-Romagna	
Delibera di Giunta regionale del 20 aprile 2009, n. 514, <i>Le regole per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari</i> , pubblicata nel BUR Emilia-Romagna del 4 maggio 2009, n. 82 .....	11
Regione Friuli Venezia Giulia	
Legge regionale del 21 maggio 2009, n. 10, <i>Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia</i> , pubblicata nel BUR Friuli-Venezia Giulia del 27 maggio 2009, n. 21.....	11
Regione Lazio	
Legge regionale del 14 maggio 2009, n. 16, <i>Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne</i> , pubblicata nel BUR Lazio del 21 maggio 2009, n. 19 .....	12
Regione Liguria	
Delibera di Giunta regionale del 30 aprile 2009, n. 515, <i>Piano regionale annuale per il servizio civile. Legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 "Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile". Adempimenti previsti dall'art. 8 comma 4)</i> , pubblicata nel BUR Liguria del 27 maggio 2009, n. 21, parte seconda.....	12
Legge regionale dell'11 maggio 2009, n. 18, <i>Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento</i> , pubblicata nel BUR Liguria 20 maggio 2009, n. 8, parte prima .....	13
Regione Lombardia	
Decreto direttoriale del 30 aprile 2009, n. 4263, <i>Bando 2009: Contributi regionali per l'anno scolastico 2009-2010, sotto forma di cofinanziamento a progetti (Delib.G.R. n. 8/7985/2008) - Attività di Educazione all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile, per il triennio 2008-2010, in attuazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale sottoscritto il 16 aprile 2008</i> , pubblicato nel BUR Lombardia del 18 maggio 2009, n. 20, supplemento straordinario del 22 maggio 2009, n. 5.....	13
Regione Piemonte	
Delibera di Giunta regionale del 4 maggio 2009, n. 19-11344, <i>POR Regione Piemonte - FSE 2007/2013. Ob. Competitività regionale e Occupazione. Asse V Interregionalità e transnazionalità, Ob. specifico M. Approvazione schema del protocollo d'intesa per la Rete interregionale/transnazionale "Politiche di genere"</i> , pubblicata nel BUR Piemonte del 21 maggio 2009, n. 20 .....	14
Regione Toscana	
Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19, <i>Disciplina del Difensore civico regionale</i> , pubblicata nel BUR Toscana 6 maggio 2009, n. 15, parte prima .....	14
Provincia autonoma di Trento	
Decreto del Presidente della Provincia del 27 aprile 2009, n. 6-8/Leg., <i>Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2008-2009 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)</i> , pubblicato nel BUR Trentino-Alto Adige del 5 maggio 2009, n. 19, suppl. n. 2 .....	14
Regione Veneto	
Delibera di Giunta regionale del 21 aprile 2009, n. 1082, <i>I Servizi Sociali della Regione Veneto e l'Europa: approvazione del programma operativo</i> , pubblicata nel BUR Veneto del 12 maggio 2009, n. 39 .....	15
Delibera di Giunta regionale del 12 maggio 2009, n. 1382, <i>Piano annuale 2009 di attuazione degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace. L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, Capo II</i> , pubblicata nel BUR Veneto del 29 maggio 2009, n. 44.....	15

## Norme europee

### Unione europea

#### Parlamento europeo

#### **Risoluzione 7 maggio 2009, n. 376, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)***

Con la risoluzione n. 376/2009 il Parlamento europeo accoglie l'insieme delle direttive e delle norme finalizzate a migliorare e armonizzare il sistema di asilo nell'Unione europea e a rafforzare i diritti dei richiedenti asilo riguardo all'assistenza legale, al ricongiungimento familiare, all'istruzione e alle cure (compresa l'assistenza psicologica, se ritenuta necessaria) proponendo contestualmente degli emendamenti che hanno il fine di rafforzare ulteriormente la tutela dei rifugiati e la solidarietà tra gli Stati membri affinché, in caso di sovraccarico delle domande, i richiedenti siano ricollocati in un Paese diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale.

Le proposte legislative, interne alle norme, riguardano diverse questioni fra cui il miglioramento del funzionamento di Eurodac (la banca dati delle impronte digitali) che è uno strumento che permette d'identificare i cittadini stranieri che abbiano già inoltrato una domanda di asilo in un altro Stato membro. Altra proposta è quella relativa alla creazione di un ufficio europeo che abbia il compito di assistere gli Stati membri nella gestione delle domande di asilo (prenderebbe la forma di un'agenzia per offrire sostegno in materia) e l'emanazione di un regolamento (migliorando quindi il "regolamento di Dublino" del 2003) che garantisca norme di protezione più elevate per le persone e volto a migliorare quelle situazioni nelle quali le capacità di accoglienza e i sistemi di asilo degli Stati membri sono sottoposti ad una fortissima pressione, in particolare per quanto riguarda il ricorso contro le decisioni di trasferimento, che include il diritto all'assistenza legale, alla rappresentanza e al ricongiungimento familiare.

Nell'emendamento viene riaffermato poi un principio importantissimo per cui nessuno deve essere trattenuto per il solo motivo di aver presentato una richiesta di protezione internazionale e che tale trattenimento debba essere conforme agli obblighi di diritto internazionale degli Stati membri ("gli Stati membri non devono applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie").

La risoluzione prevede disposizioni specifiche per la protezione dei minori (come l'accesso all'istruzione entro al massimo tre mesi), dei minori non accompagnati, delle donne in gravidanza e delle vittime di torture e violenze (incluse le mutilazioni genitali femminili) e disposizioni che mirano a garantire la correttezza del "trattenimento" delle persone richiedenti asilo: per quest'ultima categoria, la cosa importante è che lo stesso sia ammissibile solo in casi di urgenza che devono essere valutati volta per volta e che devono essere confermati dalla giustizia entro 72 ore e, infine, che lo stesso possa aver luogo solo in centri specializzati e non in istituti penitenziari.

#### **Risoluzione 7 maggio 2009, n. 379, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo***

Il Parlamento europeo con risoluzione del 7 maggio n. 379 adotta una proposta di regolamento per l'istituzione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Questa proposta si inserisce nell'ambito del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo in risposta a una richiesta del Consiglio europeo. Lo scopo è quello di permettere la rapida creazione di un'agenzia operativa che rafforzerà la cooperazione fra gli Stati membri in materia d'asilo armonizzando le diverse prassi nazionali e facendo convergere le norme in materia d'asilo vigenti nell'Unione europea.

Il compito dell'Ufficio è quello di coordinare e impegnare gli Stati membri ad attuare una politica d'asilo più coerente e giusta individuando le buone prassi, migliorando l'accesso a informazioni valide sui paesi d'origine. L'équipe di sostegno all'ufficio è composta da esperti nazionali, cui potranno fare ricorso, su richiesta, gli Stati membri che devono far fronte ad afflussi massicci di richiedenti asilo nel loro territorio, fornirà assistenza scientifica e tecnica ai fini dello sviluppo della politica e della legislazione in materia d'asilo.

**Risoluzione 7 maggio 2009, n. 385, *Relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2008 e sulla politica dell'Unione europea in materia***

Con questa risoluzione il Parlamento europeo invita il Consiglio e la Commissione a compiere maggiori sforzi per migliorare la capacità di risposta dell'Unione europea alle violazioni dei diritti umani da parte di paesi terzi rilevando l'importanza del ruolo dell'Unione, chiedendo una linea comune sia nelle sue politiche esterne sul rispetto dei diritti umani sia nelle sue strategie interne attuate in proposito. Viene sottolineata l'importanza della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e viene riconosciuto che le attività delle istituzioni dell'Unione in tale ambito hanno registrato sviluppi positivi.

Il Parlamento, nel valutare le varie azioni mirate a salvaguardare i diritti umani, evidenzia positivamente: il secondo Forum europeo del 2008 organizzato dalla Commissione sui diritti dei minori, incentrato sui meccanismi di allerta per i minori scomparsi e sui temi della povertà infantile e dell'esclusione sociale, con particolare riguardo ai bambini rom; il fatto che la pena di morte sia in regresso, essendo stata abolita nel 2008 per tutti i reati in Ruanda e Uzbekistan (contestualmente condanna che il regime iraniano continui a comminare la pena capitale a condannati bambini e adolescenti, in particolare a coloro il cui unico "crimine", secondo la Sharia, è di aver praticato atti omosessuali, sottolineando che l'Iran è l'unico paese ad aver giustiziato minori autori di reati nel 2008 (nella relazione almeno 130 minori aspettano l'esecuzione).

Il Parlamento sottolinea poi il carattere cruciale dell'attuazione degli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, soprattutto in Ciad e in Iraq, e condanna fermamente le gravi violazioni dei diritti dei bambini impiegati in Sri Lanka, Birmania, Filippine, Somalia, Congo e Burundi. E l'invito ad adottare gli impegni di Parigi sottoscritti nel 2007 per proteggere i minori dall'impiego illecito, è da considerare un sollecito per tutti gli stati. Infine, sono affrontati in modo esplicito i temi relativi alla discriminazione, tra cui le questioni riguardanti le minoranze etniche, la libertà religiosa e le pratiche discriminatorie ai danni delle minoranze religiose, le discriminazioni di casta, la tutela e la promozione dei diritti delle popolazioni indigene, i diritti umani delle donne, e i diritti dei minori, delle persone di qualsiasi orientamento sessuale e identità di genere, dei disabili.

## Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni del 12 maggio 2009, *Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)*, pubblicate in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 28 maggio 2009, C 119**

Le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 hanno delineato un quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea in materia dell'istruzione e della formazione, che prenda le mosse dai progressi realizzati nel quadro del programma di lavoro *Istruzione e formazione 2010*. Fino al 2020 l'obiettivo principale della cooperazione europea dovrà essere quello di sostenere l'ulteriore sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri che sia volto a garantire vari aspetti: dalla realizzazione personale a quella sociale e professionale di tutti i cittadini; una prosperità economica sostenibile e l'occupabilità, promuovendo valori come la cittadinanza attiva, l'equità: a questo proposito, i sistemi di istruzione e di formazione dovrebbero mirare ad assicurare che tutti i discenti, compresi quelli che provengono da un ambiente svantaggiato o con bisogni specifici e i migranti completino la loro istruzione, anche attraverso l'offerta di apprendimento maggiormente personalizzato, e affrontino un dialogo interculturale. Il quadro strategico dovrà comprendere tutti i contesti e tutti i livelli di istruzione: dalle scuole della prima infanzia all'istruzione superiore e all'istruzione e alla formazione professionali fino all'istruzione e alla formazione degli adulti.

Per quanto riguarda il miglioramento della qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione viene detto che il nostro sistema di istruzione dovrebbe prestare maggiore attenzione al miglioramento del livello delle competenze di base come la lettura, la scrittura e il calcolo, rendendo la matematica, le scienze e la tecnologia più allettanti ai bambini e ai ragazzi in genere e al rafforzamento delle competenze linguistiche. Tra le esigenze avvertite come necessarie per un effettivo cambiamento troviamo il miglioramento della qualità di insegnamento (compresa quella iniziale agli insegnanti), e il rendere l'insegnamento una scelta di carriera entusiasmante.

## Comitato delle regioni

Parere del 13 febbraio 2009, *Libro verde: migrazione e mobilità*, pubblicato in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 28 maggio 2009, C 120

Il Comitato delle regioni nell'esprimere il suo parere sul tema della migrazione e della mobilità, delineata nel libro verde, ritiene che una risposta a livello europeo a cui i sistemi d'istruzione nazionali devono far fronte costituisca un fatto di valore per l'Unione, capace di dare impulsi significativi all'elaborazione delle politiche d'istruzione degli Stati membri. Facendo riferimento al libro verde viene osservato dal Comitato delle regioni che le opportunità e le sfide sono presenti soprattutto a livello di Stati membri e che non si possa parlare di un sistema di istruzione comunitario poiché il processo politico di elaborazione dei sistemi di istruzione è svolto a livello nazionale regionale e locale.

L'istruzione insomma è vista come la chiave per l'integrazione mettendo in evidenza il ruolo centrale dell'istruzione prescolare e scolare per l'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio i quali siano anche svantaggiati sotto il profilo sociale ed economico, poiché, secondo il Comitato delle regioni, questo è il gruppo per il quale vi è una più urgente necessità di intervenire e, al riguardo, sottolinea soprattutto l'importanza della padronanza di almeno una delle lingue veicolari e d'insegnamento nel paese di residenza. Il fallimento dell'integrazione scolastica dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio può rappresentare il primo anello di una catena di insuccessi che, passando per l'abbandono scolastico e la disoccupazione dovuta a qualifiche insufficienti, può condurre al fallimento dell'integrazione sociale.

Un punto interessante è la crescente immigrazione vista come un rafforzamento della diversità non solo culturale ma anche linguistica dell'Unione europea, e la messa in guardia dal considerare l'incremento dell'immigrazione esclusivamente come un peso per gli Stati membri: proprio osservando l'evoluzione demografica in Europa, sarebbe meglio interpretare questa tendenza come un'opportunità. Il Comitato appoggia l'iniziativa della Commissione europea di affrontare, tra l'altro, alcuni aspetti cui il Libro verde non fa riferimento: l'aumento della partecipazione all'apprendimento da parte di bambini e giovani provenienti da un contesto migratorio, la motivazione dei loro genitori a fare uso dell'offerta formativa esistente, la formazione professionale (in particolare gli aspetti dell'orientamento professionale e dell'apprendimento della lingua a fini professionali). Evidenzia la concomitanza di fattori diversi che concorrono al differente livello di rendimento scolastico dei bambini e dei giovani (una conoscenza lacunosa o insufficiente della lingua d'insegnamento che genera l'incapacità di seguire le lezioni e una conseguente demotivazione, famiglie lontane dal mondo dell'istruzione e una scarsa attenzione e un carente accompagnamento dei figli da parte dei genitori). Un aspetto criticato dal Comitato è che nel Libro verde non si faccia riferimento alla responsabilità individuale dei genitori e, entro certi limiti, anche alla responsabilità, proporzionata all'età, dei bambini e dei giovani.

Parere del 13 febbraio 2009, *Servizio universale nelle comunicazioni elettroniche e internet e le reti del futuro*, pubblicato in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 28 maggio 2009, C 120

Il Comitato delle regioni sottolinea che il requisito di un accesso a Internet efficace e a prezzi ragionevoli è essenziale per la crescita economica, sociale e territoriale come anche per l'inclusione in tutta l'Unione europea. Trattandosi di un servizio paragonabile ad altri servizi pubblici come la fornitura di acqua ed elettricità, la trasmissione veloce di dati a "banda larga" è considerata sempre più spesso come un «quarto servizio pubblico», e l'Unione deve garantire che i servizi e le comunicazioni di alta qualità siano offerti a un prezzo ragionevole a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro situazione sociale e geografica. Viene sottolineato anche il ruolo chiave e la responsabilità degli enti regionali e locali nel concorrere a garantire un accesso all'alta velocità a prezzi ragionevoli nelle regioni in cui i meccanismi di mercato si rivelano insufficienti a tal fine: quanto può essere idoneo per i grandi centri urbani può non esserlo per altre aree, per esempio piccole regioni montane caratterizzate magari da una scarsa densità di popolazione tale da richiedere sforzi significativi per la fornitura di ogni tipo di servizio.

Nel settore dell'istruzione la necessità di avere accesso a un servizio efficace di banda larga, e la necessità di creare materiali didattici per l'apprendimento nelle scuole delle competenze informatiche e multimediali in ambienti sicuri on line, è fortemente sentito. Viene sottolineato, infatti, che le azioni dovrebbero avere come fine non soltanto la protezione in sé dei minori, ma anche far sì che i minori imparino attivamente a utilizzare Internet in modo sicuro.

## Consiglio d'Europa

### Assemblea parlamentare

#### Raccomandazione del 29 maggio 2009, n.1872, *The rights of today's girls - the rights of tomorrow's women*

L'Assemblea parlamentare, nel testo della raccomandazione del 29 maggio 2009 approvata dal Comitato permanente, fa riferimento alla sua risoluzione 1669 (2009) sui diritti delle minorenni di oggi e future donne e chiede al Comitato dei ministri di assicurarsi che tale raccomandazione sia applicata dagli Stati membri tenendo conto del principio fondamentale di uguaglianza senza distinzione di genere e invita, altresì, il Comitato dei ministri a focalizzare l'attenzione sulla Convenzione del Consiglio d'Europa, in corso di elaborazione, sulle forme più gravi di violenza contro donne e bambine conformemente a quanto approvato già nel 2008 con la raccomandazione 1847 (2008) sulla lotta alla violenza contro le donne.

L'Assemblea poi accoglie con favore l'adozione, da parte del Comitato dei ministri, della raccomandazione 13 (2007) sulla riorganizzazione, il miglioramento, lo sviluppo e la valutazione delle politiche da adottare per garantire "parità di genere" a tutti i livelli educativi e di istruzione scolastica e richiama vivamente il Comitato dei ministri a lanciare un progetto europeo basato sul sostegno per lo sviluppo del pieno potenziale delle ragazze e dei ragazzi e sul mantenimento della loro integrità personale.

## Norme italiane

### Parlamento italiano

#### Legge 4 maggio 2009, n. 41, *Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2009, n. 101

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica approvano la legge n. 41 che istituisce, come momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori, la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedo-pornografia che ricorrerà il 5 maggio di ogni anno. In tale occasione, potranno essere organizzate iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori. Potranno promuovere iniziative le regioni, le province e i comuni, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e con le scuole di ogni ordine e grado che hanno il compito di curare la formazione dei giovani in modo che contribuiscano alla realizzazione di un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.

### Governo italiano

#### Presidenza del consiglio dei ministri

#### Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, 3 febbraio 2009, *Ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia - anno 2009*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2009, n. 100

Il DPCM del 3 febbraio 2009 stabilisce la ripartizione delle risorse complessive del Fondo per le politiche per la famiglia che nell'anno 2009 ammontano complessivamente a 186.571.000 euro.

La suddivisione prevista per gli interventi relativi a compiti e attività di competenza dello Stato riguarda le risorse da destinare a: il finanziamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia (2.500.000 euro), l'elaborazione del Piano nazionale per la famiglia (3.000.000 euro), il sostegno dell'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia (1.500.000 euro), le risorse destinate al sostegno delle adozioni internazionali e al pieno

funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (25.000.000 euro), le risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro (15.000.000 euro), le risorse per il fondo di credito per i nuovi nati (25.000.000 euro), per la promozione di iniziative di interesse nazionale o a carattere sperimentale in materie inerenti alle politiche familiari (11.000.000 euro). Nell'ambito degli interventi relativi ai compiti e alle attività di competenza regionale è confermato lo stanziamento di 100 milioni di euro destinato all'attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

**Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, 10 marzo 2009, n. 43, *Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2009, n. 104**

Con il DPCM n. 43/2009 viene adottato il regolamento che disciplina l'istituzione e il funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia e, contemporaneamente, viene decretata la cessazione del precedente Osservatorio nazionale sulla famiglia regolato dal decreto ministeriale n. 242 del 30 ottobre 2007 che viene espressamente abrogato.

La principale funzione che, ai sensi dell'art 1 del DPCM 43 del 2009, viene attribuita al nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia è quella di essere, per gli organi di governo, l'organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia. Tale funzione è poi meglio specificata dall'art 2 il quale dispone che l'osservatorio svolge funzioni di «studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia» e poi, ancora, che lo stesso esercita altresì funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia per la realizzazione del Piano nazionale per la famiglia previsto dall'art. 1, comma 1251, della legge n. 296 del 2006.

Gli organi che compongono l'Osservatorio sono il Presidente, l'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico; il ruolo di Presidente è affidato al Presidente del consiglio dei ministri o al ministro o sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia e l'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico - che durano in carica per tre anni - sono costituiti con decreto dello stesso Presidente del consiglio dei ministri.

L'assemblea - che ha il compito di stabilire gli orientamenti generali del piano di attività dell'Osservatorio - si compone di trentasette persone che, oltre il suo presidente, sono così distinte: dodici sono designate dall'esecutivo, dodici dalla Conferenza unificata stato-regioni, tre dalle federazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre dalle principali associazioni dei datori di lavoro, tre dalle associazioni familiari aventi carattere nazionale e, infine, tre dalle associazioni del terzo settore anche queste aventi carattere nazionale.

Il Comitato tecnico-scientifico invece - che ha la funzione di organizzare e attuare il programma di attività dell'Osservatorio sulla base degli indirizzi individuati dall'assemblea - è presieduto dal Direttore tecnico-scientifico dell'Osservatorio (nominato dal Presidente del consiglio dei ministri o dal ministro o sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia) ed è composto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del consiglio dei ministri o dal ministro o sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche sociali e familiari. Ai sensi dell'art 6 del decreto, l'Osservatorio nel perseguimento delle sue funzioni può anche stipulare convenzioni con enti pubblici di comprovata competenza ed esperienza nel campo delle politiche della famiglia per dar vita a collaborazioni al fine di svolgere attività di comune interesse.

## Consiglio dei ministri

**Libro bianco sul futuro del modello sociale, *La vita buona nella società attiva*, approvato il 6 maggio 2009**

Il libro bianco sul futuro del modello sociale, approvato dal Consiglio dei ministri il 6 maggio 2009, raccoglie le informazioni del libro verde presentato nel 2008 e i contributi giunti al Ministero in seguito alla consultazione pubblica che lo stesso libro verde aveva avviato.

Il libro bianco, è composto da sette capitoli che analizzano e inquadrano la situazione dell'Italia. Il terzo capitolo riguarda la persona e la famiglia, cellula economica fondamentale. Famiglia come centro di

redistribuzione del reddito e delle rendite, “nucleo primario di qualunque Welfare, in grado di tutelare i deboli”. Il sesto capitolo prende in esame la sostenibilità del modello sociale. Il libro propone una descrizione dei processi in corso a partire da una visione preoccupata della crisi economica, imputandone la causa ad un eccesso di “finanziarizzazione dell’economia” a discapito delle persone, valori fondamentali in una società civile vista come potenziale contributo al miglioramento delle politiche del welfare.

Lo sviluppo del nuovo modello familiare che vede le donne più attive nel mondo del lavoro ha bisogno di vedere superata la distribuzione territoriale dei servizi per la prima infanzia, insufficiente e disomogenea, e di promuovere il consolidamento e la diversificazione dell’offerta di nidi e micronidi anche nei luoghi di lavoro.

Nell’area della prevenzione e promozione del benessere dei minori, obiettivo prioritario delle politiche sociali è oggi il sostegno alle competenze relazionali ed educative delle figure genitoriali, con particolare attenzione alla relazione precoce genitori-figli e alla genitorialità sociale quando si configura come disponibilità alla accoglienza temporanea e alla adozione.

I modelli sociali basati sul solo Welfare State oltre a non fornire incentivi alla efficienza e alla innovazione sono anche inadeguati ai bisogni della persona perché guardano al bisogno, ma non alla persona che ne è portatrice. Il libro sottolinea la necessità di affrontare il tema della povertà assoluta. Nel fare questo si sottolinea la necessità di non confondere la povertà assoluta con quella relativa. Mentre la povertà assoluta riguarda “la parte della popolazione che vive al di sotto del minimo vitale”, la povertà relativa è “utile a monitorare il livello delle disuguaglianze dei redditi per le necessarie politiche correttive”.

La categoria “immigrati” è ormai inadeguata per comprendere uomini provenienti dall’Est e donne dei Paesi islamici, minori non accompagnati e persone in cerca di asilo, gruppi difficilmente permeabili e altri che spontaneamente tendono a mescolarsi. Per immaginare politiche di vera inclusione sociale è necessario introdurre fondamentali distinzioni: tra prima e seconda accoglienza, tra migrazione residenziale e rotazionale, tra le diverse etnie, tra i generi, le età, la prima e seconda generazione, in particolare la tutela dei minori deve essere piena e indipendente dalle modalità di ingresso.

## Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Decreto ministeriale, 25 febbraio 2009, *Integrazione del decreto 15 aprile 2008, istitutivo del Comitato nazionale multisettoriale per l’allattamento materno*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2009, n. 110

La promozione dell’allattamento materno è considerata da tempo una priorità per la salute e le più qualificate organizzazioni internazionali, come OMS e UNICEF, si sono espresse sull’importanza dell’allattamento esclusivo e prolungato al seno per gli effetti positivi sul benessere generale soprattutto delle madri e dei bambini ma anche, seppure indirettamente, delle famiglie, della comunità e dello stesso sistema sanitario.

Il decreto interviene a integrazione del provvedimento precedente, del 15 aprile 2008, che istituiva il Comitato nazionale multi settoriale per l’allattamento materno. Il comma aggiunto all’articolo già vigente indica, per la partecipazione ai lavori del Comitato, altre due figure individuate dal Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali scelti fra esperti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che svolgono attività in pediatria. Il Comitato ha funzioni di proposta e orientamento per facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di promozione e sostegno dell’allattamento materno, dura in carica tre anni dalla data dell’insediamento e ha sede a Roma presso la sede del Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.



## Giurisprudenza

### Corte suprema di cassazione

#### Sezione terza civile, sentenza dell'11 maggio 2009, n. 10741

Con la sentenza n. 10741/2009 la Terza sezione civile della Corte di cassazione, conferma la sentenza del tribunale in primo grado e quella in secondo grado della Corte di appello di Napoli dove era stato riconosciuto ad una coppia di genitori e al figlio, ormai diventato maggiorenne, il diritto al risarcimento per violazione dell'obbligo dei medici di informare la donna dei possibili danni derivanti dalla somministrazione di farmaci (con proprietà teratogene) per stimolare l'ovulazione per rimanere incinta e in seguito alla quale era nato il bambino con gravi malformazioni. Il successivo ricorso dei medici finalizzato alla contestazione di ogni responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento dannoso e la conseguente pronuncia della Corte che conferma un consolidato orientamento della giurisprudenza, si pone in linea con i principi costituzionali, ribaditi a livello internazionale, del diritto a "nascere sani", diritto che comincia prima della nascita della persona, al momento del concepimento.

#### Sezione prima civile, sentenza del 20 maggio 2009, n. 11803

Con questa sentenza, la Corte di cassazione respinge il ricorso del Ministero dell'interno contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva annullato il rifiuto del Questore di concedere il nulla osta per il ricongiungimento familiare di un cittadino senegalese con la figlia minore per l'accertata mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno.

Secondo la Corte, preso in esame l'articolo 29 terzo comma lettera b) del DLGS n. 286/1998, perché si possa ottenere il nulla osta è necessario non tanto l'esistenza di un posto di lavoro di una certa durata ma è sufficiente che lo straniero con un figlio da ricongiungere dimostri di avere la «disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere» oltre a un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Per quanto riguarda il reddito necessario, la norma disciplina che per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a quattordici anni ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello *status* di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. In relazione all'alloggio, nel caso di un figlio di età inferiore a quattordici anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

### Corte costituzionale

#### Sentenza dell'8 maggio 2009, n. 151

Le questioni di legittimità costituzionale affrontate con la sentenza 151/2009 della Corte costituzionale nella delicata materia della procreazione medicalmente assistita, nascono dai ricorsi alla Corte del Tar del Lazio e del Tribunale di Firenze ai quali si erano rivolti, rispettivamente, la World association reproductive medicine (Warm) e una coppia non fertile di Milano affetta da una grave malattia genetica che genera la crescita smisurata delle cartilagini delle ossa (esostosi).

La Corte bocchia parzialmente la legge 40/2004 e ciò sia all'articolo 14 (commi 1, 2, 3 e 4) che prevede la formazione di un numero limitato di embrioni, fino a un massimo di tre, da impiantare contemporaneamente vietando la crioconservazione al di fuori di ipotesi limitate; sia all'art. 6 (comma 3) nella parte in cui obbliga la donna, una volta dato il proprio consenso alle tecniche di fecondazione assistita, all'impianto degli embrioni, escludendo così la revoca del consenso al trattamento sanitario che confligge con l'art. 32 della Costituzione. In particolare la Corte fissa due principi: il primo è quello «dell'autonomia e della responsabilità del medico nello stabilire il numero di embrioni da impiantare riducendo al minimo il rischio ipotizzabile per la salute della donna ed eventualmente del feto» dove comunque resta salvo il principio per cui «le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario». Il secondo è l'ammissibilità del «ricorso al congelamento di quegli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica» in contrasto con quello che finora avveniva quando la crioconservazione degli embrioni era ammessa solo in caso di non prevedibile malattia acuta della donna.

## Norme regionali

### Provincia autonoma di Bolzano

Delibera di Giunta provinciale del 27 aprile 2009, n. 1181, *Indicazioni provinciali per le scuole dell'infanzia delle località ladine*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 19 maggio 2009, n. 21, supplemento n. 2

La Giunta approva il provvedimento concernente le indicazioni provinciali per le scuole dell'infanzia delle località ladine che trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e orienteranno la loro attività pedagogica secondo i nuovi principi.

La scuola dell'infanzia ladina è il livello di base del sistema educativo nelle località ladine ed è caratterizzata dal radicamento identitario nel ladino. Le scuole usano fundamentalmente tale lingua per la propria attività educativa, ma la situazione linguistica di partenza dei bambini viene comunque sempre rispettata; i bambini che non conoscono il ladino vengono a questa lingua avvicinati progressivamente, nel rispetto della loro identità linguistico-culturale. Tutti i bambini partecipano ad attività ludiche plurilingui in tutte e tre le lingue della provincia (ladino, tedesco, italiano). Durante queste attività le lingue devono essere usate in un rapporto bilanciato tra di loro. Al termine della scuola dell'infanzia è richiesta ai bambini un' appropriata competenza di base del ladino come pure una competenza di accesso al tedesco e all'italiano.

### Regione Campania

Delibera di Giunta regionale del 16 aprile 2009, n. 694, *A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Piano Sociale Regionale 2009-2011 (legge regionale n. 11/2007)*, pubblicata nel BUR Campania del 4 maggio 2009, n. 26

Il Primo piano sociale regionale emanato con delibera n. 694/2009 attua la legge n. 11 del 2007 (l'articolo 8, comma 1, sostiene che la Regione «esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina l'integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini.») e prevede nel biennio 2009-2011 finanziamenti pari a 165 milioni di euro, di cui circa 74 milioni per il 2009. Il primo capitolo sollecita una prima riflessione su quanto realizzato finora dalla Regione valutando i punti di forza e di debolezza del sistema finora attuato dalla Legge n. 328/2000 e alla legge regionale n. 11/2007 e sulla strada che questa ha ancora da fare per costruire un modello di welfare moderno e realmente rispondente ai mutati bisogni dei cittadini contribuendo a disegnare un approccio alle politiche sociali più in linea con i modelli europei.

L'obiettivo è quello di aumentare e garantire una migliore qualità e quantità dei servizi al cittadino. La Giunta regionale si propone di fornire a tutti gli attori, coinvolti nelle politiche sociali, una guida-strumento per raggiungere standard elevati, condivisi e diffusi, di pianificazione delle politiche sociali e una maggiore professionalizzazione degli operatori chiamando così gli enti e le istituzioni preposti a chiarire modalità trasparenti di attuazione dell'offerta sociale e spingendo il terzo settore e le imprese sociali a giocare un ruolo più attivo e propositivo.

In estrema sintesi, al centro degli obiettivi delle aree di intervento della legge legge 11/2007 nel Piano sociale sono presenti il sostegno alle responsabilità delle famiglie, per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il sostegno alle donne in difficoltà con figli minori, le politiche di contrasto alle dipendenze e alla povertà, le politiche per persone detenute, le politiche per gli immigrati (con definizione del programma triennale per la loro integrazione), il sostegno alle persone con disagio psichico, le politiche per la sicurezza (sociale), l'istituzione del Sistema informativo sociale, la valutazione e il monitoraggio della qualità dei servizi; l'accelerazione dell'integrazione tra sociale e sanitario; il rafforzamento della rete degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia.

Con l'approvazione dei regolamenti attuativi la Regione passerà alla fase più concreta della nuova disciplina.

## Regione Emilia-Romagna

**Delibera di Giunta regionale del 20 aprile 2009, n. 514, *Le regole per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari*, pubblicata nel BUR Emilia-Romagna del 4 maggio 2009, n. 82**

Con l'approvazione da parte della Giunta regionale del primo provvedimento relativo all'accreditamento dei servizi socio-sanitari, la Regione persegue l'obiettivo di mettere a disposizione della collettività servizi che rispondano a precisi standard di qualità.

Vengono definiti i primi cinque servizi da accreditare: quello relativo all'assistenza domiciliare, i centri diurni per anziani e per disabili, i centri residenziali per anziani (Case protette, Rsa) e i centri residenziali socio-riabilitativi per disabili. Sono previste tre forme di accreditamento, secondo un processo di gradualità: accreditamento transitorio (per i servizi già parte del sistema e dotati di alcuni dei requisiti richiesti), il cui rilascio terminerà il 31 dicembre 2010, accreditamento provvisorio (per i nuovi servizi), accreditamento definitivo (per i servizi in possesso di tutti i requisiti previsti), rilasciati a partire dal 1° gennaio 2011.

Il sistema sarà pronto entro il dicembre 2013.

Le regole per l'accreditamento sono il risultato di un lavoro fra Regione ed Enti locali nell'ambito della Cabina di regia regionale per il welfare e di un confronto approfondito con tutte le parti sociali valorizzando così l'imprenditorialità e il lavoro sociale di cura da parte dei soggetti del Terzo settore, della cooperazione sociale e del privato profit, e insieme il ruolo degli erogatori pubblici di servizi, in particolare le Aziende pubbliche di servizio alla persona la cui costituzione è pressoché conclusa su tutto il territorio (infatti le Asp sono Aziende pubbliche dei Comuni, nate dalla trasformazione delle Ipab) e rappresentano il superamento del sistema degli appalti "inadeguato per un sistema di servizi alla persona che voglia essere di qualità".

Il nuovo quadro di riferimento rende possibile una maggiore qualità, stabilità e omogeneità nella gestione dei servizi prevedendo precisi standard qualitativi, nuove modalità di relazione tra Amministrazione pubblica e soggetti gestori/erogatori, la garanzia di processi assistenziali a più elevata efficacia e qualità sotto la responsabilità di un unico soggetto (infatti i servizi socio-sanitari dovranno avere una responsabilità gestionale unitaria, pubblica o privata ma con gli stessi doveri con un solo responsabile che risponda dell'intero processo assistenziale), una forte integrazione con i servizi sanitari per la presa in carico complessiva delle persone e dei loro bisogni. La programmazione territoriale, che riunisce i Comuni dell'area territoriale di riferimento, definisce il fabbisogno di quei servizi che potranno essere accreditati sulla base del possesso di requisiti specifici. Il rapporto tra Pubblico committente e gestore sarà disciplinato da uno specifico contratto di servizio.

## Regione Friuli Venezia Giulia

**Legge regionale del 21 maggio 2009, n. 10, *Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia*, pubblicata nel BUR Friuli-Venezia Giulia del 27 maggio 2009, n. 21**

Con la legge n. 10/2009, la Regione, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di istruzione e della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, dà l'opportunità agli studenti del Friuli Venezia Giulia di conseguire un livello di apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all'odierno mercato del lavoro, favorendo anche la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

Per perseguire questo obiettivo la Regione *finanzia le iniziative realizzate dalle scuole che prevedono il potenziamento dell'insegnamento della prima lingua comunitaria e di una seconda lingua straniera comunitaria*. L'aspetto della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti, sono curati con attenzione da questa legge che sostiene fortemente i progetti favorendo quelli con metodologie innovative e quelli dove viene incentivato l'insegnamento "veicolare" delle lingue straniere comunitarie. Per le scuole secondarie di secondo grado è previsto un sostegno da parte della Regione per le attività aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua straniera.

Il termine che compare nella legge all'articolo 2, lettera c) "lingua veicolare" (anche detta "educazione bilingue") risale al Libro bianco prodotto dalla Commissione europea nel 1995 su *Istruzione e formazione - Insegnare e apprendere - Verso la società conoscitiva* e indica l'apprendimento integrato di lingua e contenuti, in riferimento all'insegnamento di qualunque materia scolastica non linguistica per mezzo di una seconda lingua straniera, apprendimento fondamentale diventato anche obiettivo educativo per l'Europa che sollecita la conoscenza di tre lingue comunitarie da favorire anche nelle proposte progettuali degli istituti scolastici sia in ambito nazionale che internazionale, vista la necessità di potenziare lo studio delle lingue, la cui conoscenza operativa diviene indispensabile in una società sempre più allargata e internazionale.

## Regione Lazio

**Legge regionale del 14 maggio 2009, n. 16, *Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne*, pubblicata nel BUR Lazio del 21 maggio 2009, n. 19**

La *ratio* della legge n. 16/2009 è il riconoscimento, anche sotto il profilo normativo, che la violenza contro le donne costituisce violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità e che tali valori, secondo i principi costituzionali, devono essere garantite a ciascun individuo.

Per questo la Regione finanzia interventi per 300.000 euro volti a prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza (morale, fisica e psichica e di natura sessuale) nei confronti delle donne prendendo in esame anche gli effetti che provocano tutte le forme con cui si esplica la violenza sulle donne tanto da costituire, da un punto di vista più generale, un ostacolo al godimento del diritto che le persone hanno ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.

In quest'ottica è evidente che i contributi che la legge concede sono non soltanto dedicati agli interventi diretti a fronteggiare nell'immediato il fenomeno, ma anche a quelli finalizzati ad ogni attività di carattere educativo-sociale (potranno per esempio beneficiare dei finanziamenti la Consulta regionale femminile, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le scuole di ogni ordine e grado) volti a sensibilizzare la società sul tema della violenza alle donne.

Una parte dei fondi sono riservati ad interventi di sostegno a strutture e aziende sanitarie per la creazione e implementazione di centri di aiuto alle donne. I progetti devono essere presentati dai Comuni e dai Municipi del Comune di Roma, con priorità per quelli relativi ad aree di particolare degrado sociale in cui risulti più elevato il rischio di reati di natura sessuale.

## Regione Liguria

**Delibera di Giunta regionale del 30 aprile 2009, n. 515, *Piano regionale annuale per il servizio civile. Legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 "Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile". Adempimenti previsti dall'art. 8 comma 4*, pubblicata nel BUR Liguria del 27 maggio 2009, n. 21, parte seconda**

Con la delibera n. 515/2009 la Giunta approva, ai sensi dell'art. 8, comma 4) della legge istitutiva della disciplina del sistema regionale del servizio civile (L.R. n. 11/2006), il programma annuale per il servizio civile, attuativo degli indirizzi del piano triennale 2007-2009 che individua gli obiettivi e le risorse dedicate ad ogni tipologia di intervento. Le attività individuate nel Piano (rivolte ai giovani dai 16 ai 29 anni) tendono al fine di caratterizzare l'esperienza di servizio civile come fase propedeutica al servizio civile nazionale utile per i giovani che si avvicineranno in futuro a questa scelta e a promuovere e valorizzare la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà.

In particolare per i giovani che vanno dai 16 ai 18 anni le azioni previste hanno la finalità di avvicinare gli stessi alla cittadinanza attiva quale occasione di crescita e valorizzazione della persona e, in considerazione della minore età posseduta dai partecipanti, l'azione riveste una particolare valenza formativa e di avviamento al servizio civile. Per questi è prevista la predisposizione di un bando regionale

rivolto agli enti di servizio civile regionale iscritti all'albo in partnership con le scuole secondarie superiori della Regione Liguria per i ragazzi.

Invece, per i giovani che vanno dai 18 ai 29 anni le azioni prevedono l'avvicinamento alla dimensione comunitaria per quelli che maggiormente rischiano di rimanere ai margini della società, a causa dell'isolamento sociale e culturale dovuto alle condizioni personali. Per questi è prevista la predisposizione di un bando regionale rivolto agli enti di servizio civile regionale iscritti all'albo per la presentazione di progetti che coinvolgano soprattutto i giovani della fascia di età suddetta esclusi dal servizio civile nazionale.

**Legge regionale dell'11 maggio 2009, n. 18, *Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento*, pubblicata nel BUR Liguria 20 maggio 2009, n. 8, parte prima**

Con la nuova legge della Regione Liguria emerge l'esigenza di valorizzare il sistema regionale integrato con percorsi formativi per gli studenti in modo da permettere loro di riuscire a passare da un'istituzione all'altra, con moduli di apprendimento creati apposta, e che ad ogni livello vedano valorizzate le competenze acquisite per conseguire titoli di studio riconosciuti in Europa. L'applicazione del titolo V della Costituzione ha il senso di rendere più organico e omogeneo il sistema educativo regionale mettendo in rete Enti locali e Regione nella programmazione dell'offerta scolastica e formativa integrata in modo che gli studenti e le loro famiglie possano scegliere liberamente i percorsi scolastici o di formazione professionale (quest'ultima soprattutto nel recupero della dispersione scolastica).

Il sistema formativo è costruito su più livelli, dalla prima formazione a quella superiore post diploma o post laurea, dalla formazione in apprendistato a quella continua, dalla formazione per i diversamente abili all'inserimento delle persone a rischio di esclusione sociale. Nelle azioni di orientamento scolastico-formativo e professionale, l'orientamento è concepito proprio come un momento educativo e non solo come un momento informativo.

La legge istituisce i centri regionali di alta formazione riconosciuti come ITS (istituti tecnici superiori) per ragazzi che hanno già un diploma superiore. Infatti, dalla lettura sia dell'art. 33, comma 1, lett. b) che dell'art.36, la Regione ha il compito di «ampliare e riqualificare l'offerta formativa» e di articolarla con «percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma».

## Regione Lombardia

**Decreto direttoriale del 30 aprile 2009, n. 4263, *Bando 2009: Contributi regionali per l'anno scolastico 2009-2010, sotto forma di cofinanziamento a progetti (Delib.G.R. n. 8/7985/2008) - Attività di Educazione all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile, per il triennio 2008-2010, in attuazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale sottoscritto il 16 aprile 2008*, pubblicato nel BUR Lombardia del 18 maggio 2009, n. 20, supplemento straordinario del 22 maggio 2009, n. 5**

Il Bando, relativo all'anno 2009, oggetto del decreto n. 4263, prosegue il processo di programmazione avviato nel 2008 per la concessione di contributi sotto forma di cofinanziamento regionale, a progetti di educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile presentati da soggetti operanti in Lombardia e non aventi scopo di lucro.

I progetti devono essere presentati da un istituto scolastico, con il ruolo di capofila, responsabile del progetto e riconosciuto dai soggetti che compongono la rete. Il bando definisce le finalità, le disponibilità economico-finanziarie, i beneficiari, i requisiti che devono avere i candidati, i ruoli e responsabilità, gli obblighi comuni, le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità, gli indicatori per la valutazione, le caratteristiche e articolazione dei progetti di rete, gli aspetti per la gestione delle risorse e altri aspetti operativi in grado di garantire il diritto alla trasparenza, alla concorrenza, all'economicità e all'efficacia delle azioni intraprese.

## Regione Piemonte

Delibera di Giunta regionale del 4 maggio 2009, n. 19-11344, *POR Regione Piemonte - FSE 2007/2013. Ob. Competitività regionale e Occupazione. Asse V Interregionalità e transnazionalità, Ob. specifico M. Approvazione schema del protocollo d'intesa per la Rete interregionale/transnazionale "Politiche di genere"*, pubblicata nel BUR Piemonte del 21 maggio 2009, n. 20

Con la delibera n. 19-11344 la Regione aderisce alla Rete istituzionale interregionale e transnazionale dal titolo *Politiche di genere*. Le iniziative promosse sono tutte finalizzate a sostenere e rafforzare la prospettiva di genere nelle politiche con particolare riferimento all'inserimento, alla permanenza e al re-inserimento delle donne nel mercato del lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, alle condizioni di lavoro e alla conciliazione famiglia-lavoro. Il programma ("tabella di marcia") per la parità tra donne e uomini, *Road Map 2006-2010*, delinea sei ambiti prioritari dell'azione dell'UE in tema di parità tra i generi per quel periodo: pari indipendenza economica per le donne e gli uomini, equilibrio tra attività professionale e vita privata, pari rappresentanza nel processo decisionale, eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere, l'eliminazione di stereotipi sessisti e la promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo.

Il protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità per l'intera durata della programmazione 2007-2013.

## Regione Toscana

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19, *Disciplina del Difensore civico regionale*, pubblicata nel BUR Toscana 6 maggio 2009, n. 15, parte prima

Con la legge regionale n. 19 del 27 aprile 2009, la Toscana amplia le competenze del difensore civico regionale affiancando, alle funzioni precedentemente assegnategli, un'attività di mediazione per la composizione consensuale delle controversie che possono sorgere tra pubbliche amministrazioni e cittadini nonché un'attività di assistenza nei rapporti con la pubblica amministrazione a favore degli immigrati e dei soggetti che si trovano in condizioni di disagio sociale. Al fine di assicurare efficacia ed efficienza all'azione del difensore, viene stabilito che lo stesso abbia la facoltà di intervenire - nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale - sia nei confronti degli uffici periferici dello Stato che dei soggetti concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali.

La legge cambia anche i requisiti e le modalità di nomina del difensore civico regionale: adesso può essere nominato un qualunque elettore residente in Toscana in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea e di una qualificata esperienza professionale della durata di almeno cinque anni nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Per il procedimento di nomina, invece, si fa riferimento alla legge regionale sulle nomine del 2008 e, per quanto concerne la sua durata è fissata in sei anni e, al fine di garantire la piena indipendenza della sua azione, ne è esclusa la rieleggibilità al termine del mandato.

## Provincia autonoma di Trento

Decreto del Presidente della Provincia del 27 aprile 2009, n. 6-8/Leg., *Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2008-2009 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*, pubblicato nel BUR Trentino-Alto Adige del 5 maggio 2009, n. 19, suppl. n. 2

Con il decreto del Presidente della Provincia n. 6-8 del 27 aprile 2009, viene approvato il regolamento a cui si dovranno attenere gli insegnanti per la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2008/2009 in attuazione dell'art 60 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Le principali novità introdotte sono: l'esclusione che il voto di condotta costituisca una media ai fini dell'attribuzione di un credito scolastico (e ciò anche in deroga all'ordinanza Ministeriale sull'esame di stato n. 40); che per essere ammesso all'Esame di Stato l'alunno

debba aver frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale di lezioni, infine, che sia stato valutato "complessivamente sufficiente" nelle materie di studio. Si precisa poi che "complessivamente sufficiente" è da intendersi nel senso che l'alunno verrà ammesso anche se la media dei voti riportati nello scrutinio del secondo quadrimestre è inferiore al "sei", ma il Consiglio di Classe ritiene che l'alunno possa affrontare proficuamente l'esame di stato.

## Regione Veneto

Delibera di Giunta regionale del 21 aprile 2009, n. 1082, *I Servizi Sociali della Regione Veneto e l'Europa: approvazione del programma operativo*, pubblicata nel BUR Veneto del 12 maggio 2009, n. 39

La delibera n. 1082/2009 approvata dalla Regione Veneto si inserisce in un quadro di impegni culturali, tecnici e politici di confronto europeo sostenuti negli anni dalla Regione che, infatti, ha promosso e partecipato alla costituzione di network tra regioni europee in materia di politiche e servizi sociali, continuando ad investire nella promozione e facilitazione dello scambio di informazioni e di buone pratiche con altri Stati membri sul ruolo delle organizzazioni e dei servizi sociali, sul sistema dei servizi esistenti e sulle possibili tendenze di sviluppo legato alle problematiche di inclusione sociale. Il programma operativo prevede l'individuazione di un'equipe operativa -composta, tra l'altro, anche dal personale della Regione che potrà avvalersi della collaborazione della rete integrata degli Osservatori regionali sulle politiche sociali della Direzione regionale per i Servizi Sociali per promuovere le attività di partecipazione ai programmi europei, elaborare progetti e coordinare la collaborazione con i diversi Paesi Europei. Il programma prevede anche la determinazione di uno specifico budget per sostenere e realizzare le attività e le collaborazioni previste dal programma e le spese per l'avvio di iniziative ed eventi culturali di particolare rilevanza in ambito europeo.

Delibera di Giunta regionale del 12 maggio 2009, n. 1382, *Piano annuale 2009 di attuazione degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace. L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, Capo II*, pubblicata nel BUR Veneto del 29 maggio 2009, n. 44

La Regione Veneto, per il perseguimento dei fini indicati dalla legge n. 55/1999 si impegna nella realizzazione di iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In termini operativi, la legge prevede come strumenti il Programma triennale degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace e i Piani annuali di attuazione, da approvarsi con specifiche procedure.

La delibera n. 1382 approva il piano annuale per l'anno 2009 attuando gli interventi promossi in materia di diritti umani e cultura di pace, individuando gli adempimenti previsti e definendo il contesto e gli obiettivi della regione, la tipologia delle iniziative, le strategie, le modalità e i settori di intervento, i criteri di ripartizione dello stanziamento regionale (per l'anno 2009 pari a 700.000 euro), per le iniziative regionali dirette.